



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Otranto

ORDINANZA N°24/08

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto,

VISTA: la propria Ordinanza n°08/07 in data 12/04/2007 e successive modificazioni, relativa alla previsione degli apprestamenti antincendio, mobili e fissi, di cui tutti i concessionari di aree demaniali marittime e specchi acquei destinate all'ormeggio di unità nautiche, sono tenuti a dotarsi;

CONSIDERATO: che con il fg. prot. n°7462 in data 01/04/2008 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce, accertati i rilevanti oneri economici necessari alla realizzazione di impianti fissi antincendio a norma, nonché l'esiguità del rischio di incendio realmente esistente per ormeggi fino a 100 posti barca, ha proposto alla superiore Capitaneria di Porto di Gallipoli di rivedere i contenuti tecnici dell'Ordinanza n°07/07;

VISTO: il fg. prot. n°5086 in data 04/03/08 con il quale il Comando provinciale dei VV.F. di Lecce ha comunicato il proprio favorevole parere alla sistemazione di apposite motopompe barellabili sui pontili in concessione nel porto di Otranto, ritenuti equivalenti ai previsti impianti fissi;

RITENUTO: pertanto, necessario adeguare in tempi ridotti le idonee misure antincendio all'interno delle darsene/approdi diportistici del Circondario Marittimo di Otranto, soprattutto in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, notoriamente causa del proliferarsi e dell'aumento del rischio di incendi;

VISTO: l'art. 5 della Legge 13/05/1940 n°690;

VISTI: gli artt. 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima,

ORDINA

Articolo 1

(apprestamenti antincendio fissi e mobili)

Tutti i concessionari di aree demaniali marittime e specchi acquei, destinate all'ormeggio di unità nautiche dovranno provvedere, entro e non oltre il **28/07/2008**, all'installazione degli apprestamenti antincendio mobili e fissi come evidenziato nella tabella in allegato, parte integrante alla presente Ordinanza.

Gli stessi apprestamenti dovranno essere ubicati in collocazione fissa e segnalata limitrofa al ciglio banchina e, nel caso di pontili, lungo gli stessi.

Articolo 2
(valutazione conformità impianti fissi)

La conformità dell'impianto idrico antincendio alle vigenti norme tecniche di settore dovrà essere attestata dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al quale i concessionari, se non già ottemperato, dovranno avanzare specifica istanza secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 37/1998.

Gli stessi concessionari, qualora optino per l'utilizzo della m/p barellabile, dovranno presentare la documentazione di cui sopra al comando Provinciale dei VV.F., tramite l'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, per l'approvazione finale.

Articolo 3
(disposizioni/misure gestionali interne)

Fermo restando gli obblighi in capo al Datore di Lavoro, in conformità a quanto espressamente stabilito dal Decreto Legislativo n°81 in data 30/04/2008, sono fatte salve le disposizioni normative in tema di sicurezza antincendio, per quanto attiene i seguenti obblighi:

- 1) Redazione di un "Piano Emergenza" in caso di incendio, per le ditte/società aventi un numero di dipendenti ≥ 10 (cfr. art. 5 del D.M. 10 marzo 1998), se non già soggette all'attività di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 577/1982 e s.m.i.;
- 2) Adozione delle necessarie misure organizzative/gestionali da attuare in caso incendio, per le ditte/società aventi un numero di dipendenti < 10 (cfr. art. 5 del D.M. 10 marzo 1998);
- 3) Designazione di uno o più dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (cfr. art. 6 del D.M. 10 marzo 1998), numericamente adeguata e commisurata in funzione del rischio concreto, anche se in presenza di ditte/società i cui titolari possono svolgere direttamente i compiti prefati;
- 4) Obbligo di adeguata formazione di tutti i dipendenti impiegati anche occasionalmente, part-time o a tempo determinato, nella gestione dell'emergenza antincendio, comprovata dal conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996 n°609, a seguito della frequenza dello specifico "Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio" (cfr. Allegato IX, corso B, del D.M. 10 marzo 1998).

Articolo 4
(disposizioni finali, transitorie e norme sanzionatorie)

Dagli obblighi di cui all'art.1 sono esclusi i concessionari di aree demaniali marittime adibite a campi boe.

Le ordinanze n°08/07 in data 18/04/2007, n° 20/07 in data 07/06/2007 e n°06/08 in data 18/03/2008 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, sono abrogate.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, i cui contravventori, salvo che il fatto non costituisca diverso specifico illecito, saranno puniti a mente dell'art. 650 del Codice Penale.

Otranto, lì 18.06.2008

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giancarlo SALVEMINI

N° POSTI BARCA	ESTINTORI PORTATILI A POLVERE¹	ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE²	ESTINTORI CARRELLATI A SCHIUMA³	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO⁴
1 - 20	1 ogni 5 posti barca o frazione	1 ogni 20 posti barca o frazione da kg. 30 e classe di fuoco non inferiore a "a – b1 – c"	non richiesto	non richiesto
21 – 100	1 ogni 5 posti barca o frazione per i primi 20 ed 1 ogni 10 per i restanti posti barca	1 ogni 20 posti barca o frazione da kg. 30 e classe di fuoco non inferiore a "a – b1 – c"	1 ogni 20 unità da diporto cabinati o frazione (con un minimo di 1 estintore per molo e/o pontile) da lt.50 e classe di fuoco non inferiore a "a – b4"	non richiesto
101 – 200	1 ogni 5 posti barca o frazione per i primi 20 ed 1 ogni 10 per i restanti posti barca	1 ogni 20 posti barca o frazione da kg. 30 e classe di fuoco non inferiore a "a – b1 – c"	1 ogni 20 unità da diporto cabinati o frazione (con un minimo di 1 estintore per molo e/o pontile) da lt.50 e classe di fuoco non inferiore a "a – b4"	impianto idrico antincendio, con punti di erogazione idrica intervallati tra loro non oltre 60 metri, con idranti UNI (≥ 45 mm.) in grado di erogare acqua e schiuma con relativo serbatoio di schiumogeno di capacità pari o superiore a 500 litri o, in sostituzione, motopompa barellabile che, collegata a sufficienti linee di manichette antincendio UNI (≥ 45 mm.) e relativi boccalini, riesca a garantire una copertura antincendio dell'intera area in concessione.
> 200	1 ogni 5 posti barca o frazione per i primi 20 ed 1 ogni 10 per i restanti posti barca	1 ogni 20 posti barca o frazione da kg. 30 e classe di fuoco non inferiore a "a – b1 – c"	1 ogni 20 unità da diporto cabinati o frazione (con un minimo di 1 estintore per molo e/o pontile) da lt.50 e classe di fuoco non inferiore a "a – b4"	impianto idrico antincendio, con punti di erogazione idrica intervallati tra loro non oltre 60 metri, con idranti UNI (≥ 45 mm.) in grado di erogare acqua e schiuma con relativo serbatoio di schiumogeno di capacità pari o superiore a 1000 litri.

¹ **estintore portatile:** si intende quello di tipo omologato, ai sensi del D.M.I. 07/01/2005 oltre che di tipo nautico ed approvato ai sensi della Direttiva MED 96/98/CE (con capacità estinguente non < 34A – 233B-C);

² **estintore carrellato a polvere chimica:** si intende quello di tipo omologato, ai sensi del D.M.I. 06/03/1992 - UNI 9492 oltre che di tipo nautico ed approvato ai sensi della Direttiva MED 96/98/CE;

³ **estintore carrellato a schiuma:** si intende quello di tipo omologato, ai sensi del D.M.I. 06/03/1992 - UNI 9492 oltre che di tipo nautico ed approvato ai sensi della Direttiva MED 96/98/CE;

⁴ **impianti idrici antincendio:** dovranno essere progettati e realizzati a "regola dell'arte", ai sensi della legge 46/90 (a partire dal 27/03/2008 dovrà farsi riferimento al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n°37 del 22/01/2008);

